



LEGGE 27 gennaio 2006 n.23

REPUBBLICA DI SAN MARINO

NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 gennaio 2006.

Art.1

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, socio-culturale, economico ed agricolo la Repubblica di San Marino promuove lo sviluppo del turismo rurale.
2. La presente legge, in particolare, favorisce:
 - a) la valorizzazione delle aree agricole e l'integrazione del reddito degli operatori agricoli;
 - b) il diffondersi di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
 - c) la valorizzazione agro-ambientale del territorio e la promozione dei prodotti tipici agricoli e zootecnici;
 - d) la valorizzazione ed il recupero degli edifici rurali ed annessi presenti sul territorio.

Art.2

(Attività del turismo rurale)

1. Per attività del turismo rurale si intende :
 - a) offrire stagionalmente ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
 - b) offrire il servizio di ristorazione esclusivamente alla clientela alloggiata preparando cibi di produzione aziendale;
 - c) offrire stagionalmente ospitalità e ricezione in fabbricati rurali per non più di 7 camere e 15 posti letto;
 - d) esercitare l'attività di Bed and Breakfast;
 - e) implementare centri di valorizzazione di prodotti tipici, degustazione e vendita;
 - f) attivare fattorie didattiche per la promozione di corsi tematici e ricreativi;
 - g) promuovere attività ricreative anche di tipo sportivo e culturale con strutture museali dedicate al mondo rurale ed ambientale.

Art.3

(Caratteristiche delle attività del turismo rurale)

1. Le attività di cui all'articolo 2 hanno un rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione e conduzione dell'azienda agricola che comunque restano principali.

Art.4

(Esercizio del Turismo Rurale)

1. Sono autorizzati a svolgere l'attività del turismo rurale gli operatori agricoli professionali di cui alla Legge 20 settembre 1989 n.96, nonché gli operatori agricoli a tempo parziale conduttori di aziende con superficie minima di Ha 6.00.00.
2. L'attività del turismo rurale è esercitata in aree del territorio classificate dal Piano Regolatore Generale come Zone Agricole, Aree a Parco e Aree Naturalistiche Tutelate.

Art.5

(Principalità dell'attività agricola)

1. La principalità della attività agricola si attua quando siano in essere le seguenti condizioni:
 - a) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli incentivi alle produzioni ed al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività del turismo rurale;
 - b) il monte ore impiegato per le attività del turismo rurale nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo riservato nell'attività agricola.

Art.6

(Commissione per il Turismo Rurale)

1. E' istituita la Commissione per il Turismo Rurale.
2. La Commissione è presieduta dal Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura ed è composta da:
 - 2 Rappresentanti della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole;
 - 1 Rappresentante delle Associazioni di categoria degli operatori agricoli;
 - 1 Rappresentante delle Associazioni degli Operatori Turistici;
 - 1 Esperto della Segreteria di Stato per il Turismo;
 - 1 Funzionario dell'Ufficio di Stato per il Turismo;
 - 1 Funzionario dell'Ufficio Urbanistica;
 - 1 Funzionario del Servizio Igiene Ambientale;
 - il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
 - 1 Funzionario dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
 - 1 Funzionario dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole con funzioni di Segretario Verbalizzante.
3. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) delibera l'iscrizione nell'albo degli operatori del turismo rurale di cui all'articolo 6;
 - b) delibera la sospensione e la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 7 nonché la chiusura delle attività turistiche rurali esercitate senza autorizzazione;
 - c) applica, su riferimento dei competenti uffici, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 17;
 - d) promuove ai vari livelli l'attuazione di specifici programmi per lo sviluppo del turismo rurale.
4. Avverso le delibere della Commissione è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.7

(Albo degli operatori del turismo rurale e autorizzazioni)

1. E' istituito l'albo degli operatori del turismo rurale al quale possono essere iscritti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ed in possesso di specifico attestato di formazione, le cui caratteristiche saranno individuate dal decreto di cui al successivo articolo 19.

2. L'iscrizione al predetto albo è disposta con delibera della Commissione per il Turismo Rurale ed autorizza l'esercizio della attività stessa, fatte salve altre eventuali autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

3. Le domande di iscrizione vanno presentate all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole che entro novanta giorni dovrà predisporre la relativa istruttoria per i successivi adempimenti.

Art.8

(Immobili e strutture destinate al turismo rurale)

1. Possono essere utilizzati per l'esercizio delle attività del turismo rurale edifici o parti di essi presenti sul fondo.

Art.9

(Modalità di intervento edilizio sugli immobili destinati al turismo rurale)

1. L'utilizzazione dei locali ai fini dell'esercizio delle attività del turismo rurale non determina il cambiamento d'uso e di destinazione degli edifici e dei fondi interessati.

2. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro.

3. Gli interventi di cui al comma precedente non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico, architettonico e nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie.

Art.10

(Caratteristiche dei locali destinati al turismo rurale)

1. I locali e gli alloggi destinati alla attività del turismo rurale devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme in vigore per le civili abitazioni.

2. I locali adibiti al punto di ristorazione sono soggetti alle prescrizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85 e relativi decreti attuativi ed alle disposizioni previste dal regolamento applicativo della presente legge.

Art.11

(Personale dell'azienda turistica rurale)

1. Per la conduzione di attività del turismo rurale può essere utilizzato personale appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa in materia.

Art.12

(Sospensione e Revoca)

1. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ed il Servizio Igiene Ambientale attuano verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo nonché su altri aspetti normativi e gestionali ed autorizzativi delle aziende che svolgono attività di turismo rurale.

2. Delle verifiche di cui al comma precedente riferiscono con specifiche comunicazioni alla Commissione di cui all'articolo 6, almeno una volta all'anno.

Art.13

(Cancellazione dall'albo degli operatori)

1. La perdita dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la cancellazione dall'albo degli operatori del turismo rurale e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività.
2. Il provvedimento è adottato dalla Commissione di cui all'articolo 6.

Art.14

(Obblighi amministrativi)

1. Gli operatori autorizzati all'esercizio del turismo rurale hanno i seguenti obblighi:
 - a) esporre al pubblico l'autorizzazione all'esercizio;
 - b) rispettare le prescrizioni riportate nella autorizzazione;
 - c) applicare le tariffe approvate dalla Commissione Prezzi di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1994 n.89;
 - d) rispettare le norme e le disposizioni di pubblica sicurezza;
 - e) mantenere i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Art.15

(Tassazione)

1. L'attività del turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse previste dalle norme in materia di rilascio di autorizzazioni igienico – sanitarie e di concessione e rinnovo di licenze d'esercizio.

Art.16

(Vigilanza)

1. La vigilanza e il controllo sulla applicazione della presente legge e sull'esercizio delle attività del turismo rurale è demandata, per le specifiche competenze, agli uffici e servizi preposti.

Art.17

(Sanzioni)

1. L'operatore agricolo che esercita attività del turismo rurale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 7 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 4.000,00 aggiornabile con decreto reggenziale ed alla chiusura dell'azienda turistica illecitamente avviata.
2. Chiunque utilizzi denominazioni consistenti in modifiche od alterazioni del termine "turismo rurale" suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 4.500,00.
3. L'operatore agricolo autorizzato a svolgere attività del turismo rurale è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 800,00 a Euro 2.000,00 nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
 - b) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento applicativo non altrimenti sanzionati.
4. L'operatore agricolo autorizzato all'esercizio di attività del turismo rurale è soggetto alla sanzione pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 500,00 nei seguenti casi:
 - a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
 - b) mancata esposizione al pubblico della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 14.

5. Nel caso in cui le violazioni di cui al terzo comma risultino particolarmente gravi, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste, la Commissione di cui all'articolo 6 dispone la temporanea chiusura dell'attività ed il trasgressore è sospeso dall'albo di cui all'articolo 7.

Art. 18

(Incentivi agli operatori agricoli e alle iniziative connesse al Turismo Rurale)

1. La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, a seguito della valutazione dei programmi aziendali ed ai sensi della Legge 20 settembre 1989 n.96, riconosce finanziamenti per la realizzazione di iniziative legate al turismo rurale inerenti il restauro delle strutture esistenti nonché per interventi di risanamento ambientale.

Art.19

(Norme di attuazione)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, su proposta del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura, ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regolamento applicativo nella forma del decreto con forza di legge avente ad oggetto in particolare:

- a) i requisiti e le procedure per la presentazione della richiesta per l'iscrizione all'Albo degli operatori del turismo rurale;
- b) le procedure per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'esercizio di attività del turismo rurale;
- c) le procedure per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo da parte dei competenti uffici e servizi pubblici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- d) le norme relative all'ospitalità ed al soggiorno negli edifici aziendali;
- e) le norme relative all'ospitalità in spazi aperti nonché le caratteristiche delle strutture funzionali a tale servizio;
- f) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande;
- g) le attività sportive, culturali e ricreative;
- h) la vendita di prodotti aziendali e le preparazioni alimentari;
- i) i criteri per l'utilizzo degli spazi e degli immobili;
- j) i criteri e le disposizioni per l'utilizzo di personale adibito all'esercizio dell'attività;
- k) le norme igienico sanitarie relative all'attività in oggetto.

Art.20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2006/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani